

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE SULLE SPESE AMMISSIBILI

Premesso che ai sensi della normativa comunitaria vigente, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e che devono trovare riscontro, a tal fine, con i pagamenti eseguiti suffragate da fatture quietanzate, in linea di massima sono ritenute ammissibili tutte le spese sostenute dal destinatario nel periodo indicato dal pertinente bando. Il Reg. CE n. 448/04, così come modificato dal Reg. CE n.1145/03 fornisce definizioni e criteri unitari relativamente ai costi ammissibili. Per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza tra più fornitori norme nazionali di recepimento della Dir. 97/52/CE7 che modifica le Direttive 92/50/CE8, 93/36/CE9 e 93/37/CE10. Si deve altresì tener conto della Dir. 93/38/CE11 modificata dalla Dir. 98/412, ove pertinente, relativa ai settori liberalizzati.

Spese generali

Le spese generali non potranno superare il 5% dell'importo totale del progetto. In particolare le spese tecniche di progettazione non potranno superare il 3% del costo del progetto mentre le spese relative alla direzione lavori e al coordinamento non potranno superare il 2% del costo del progetto, oneri fiscali esclusi. I suddetti costi dovranno essere dimostrati da fattura vistata dall'ordine di pertinenza.

Macchinari ed attrezzature.

Nel caso di acquisizione di beni (macchinari e attrezzature varie), per gli Enti pubblici necessita l'espletamento di procedure di evidenza pubblica così come determinate dalle Leggi, nazionali e regionali, vigenti o dai regolamenti interni dell'Ente o, in caso di importi inferiori alle soglie di Legge, l'acquisizione di almeno tre preventivi, per i soggetti privati è necessario il confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da aziende in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che per requisiti tecnici appare più conveniente ovvero a parità di requisiti tecnici sia più conveniente per economicità. Affinché sia possibile il suddetto confronto è necessario che i preventivi, le offerte o i computi metrici acquisiti siano comparabili tra loro, ossia abbiano ad oggetto il medesimo contenuto. Per questi motivi è richiesto che i preventivi siano approntati in modo chiaro ed analitico. La scelta effettuata deve essere accompagnata da una breve relazione tecnico-economica sottoscritta congiuntamente dal destinatario e dal tecnico progettista da presentare prima dell'erogazione del contributo afferente l'acquisto del bene in questione. Nel caso di acquisizione di beni specificamente specializzati, per i quali non è possibile contattare più fornitori ai fini del confronto, il destinatario ed il tecnico progettista, dopo adeguata indagine di mercato, dovranno presentare una dichiarazione nella quale attestino l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare altre aziende concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento con allegato una specifica relazione descrittiva. I macchinari e le attrezzature oggetto di acquisto devono presentare i requisiti della novità ed essere privi di vincoli o ipoteche. Essi devono essere chiaramente individuabili dalle fatture, sulle quali, a tal fine dovrà essere indicato in modo chiaro la descrizione dei beni ed il numero di serie o di matricola. Tutti i beni di durata pluriennale dovranno essere dotati di targhetta la quale dovrà indicare la fonte del finanziamento (Programma Regionale Leader+) ed il numero di inventario corrispondente a quello riportato nel registro inventari. I beni di durata pluriennale e le installazioni che hanno beneficiato del contributo pubblico non potranno essere distolti dalla destinazione per la quale sono stati finanziati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di accertamento finale.

Beni immobili e mobili.

I beni immobili che hanno beneficiato del contributo pubblico non potranno mutare destinazione per un periodo di almeno dieci i primi e cinque anni i secondi a decorrere dalla data dell'accertamento finale. In caso di cessione, il vincolo suddetto dovrà essere trasferito all'acquirente e specificato nell'atto di compravendita. Inoltre, l'Autorità di Gestione verifica che il GAL abbia predisposto ed attuato idonee sistemi volti al rispetto del divieto del doppio finanziamento del bene oggetto di contribuzione (es. annullamento della documentazione

ALLEGATO C

giustificativa, con apposizione del timbro recante la dicitura "Spesa ammessa a finanziamento nell'ambito del Programma Leader+ PSL Gargano", autocertificazione dei beneficiari finali, ecc.

Opere edili.

La realizzazione di opere edili dovrà essere suffragata dalla presentazione di progetti corredati da disegni, da una realizzazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici redatti sulla base delle quantità di lavoro previste, con l'applicazione del prezzario Regionale alle singole voci di spesa, nonché di ogni utile documento o autorizzazione necessaria per l'approvazione del progetto medesimo (concessione edilizia, pareri Organi tecnici, ecc). All'atto dell'accertamento finale di spesa, inoltre, dovranno essere forniti computi metrici analitici redatti sulla base delle quantità di lavoro effettivamente eseguite, con l'applicazione dei prezzi approvati e dovrà altresì essere prodotta la necessaria documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita (ad esempio: certificato di agibilità, adeguamento impianti - legge 46/90 e s.m.i., certificato prevenzione incendi, collaudo statico, ecc). Sulle opere realizzate dovrà essere apposta in modo fisso ed in posizione ben visibile, una targa di dimensioni non inferiori a cm 20 x 30, riportante i simboli ufficiali della UE, della Regione Puglia, del Leader+ e la scritta "opera cofinanziata dall'UE e dallo Stato Italiano nell'ambito dell'I.C. Leader+ - Regione Puglia - 2000/2006".

Investimenti immateriali.

Anche per la realizzazione degli investimenti immateriali (indagini di mercato, studi di settore, realizzazione di marketing territoriale, ecc.), è richiesto per gli Enti pubblici l'espletamento di procedure di evidenza pubblica così come determinate dalle Leggi, nazionali e regionali, vigenti o dai regolamenti interni dell'Ente o, in caso di importi inferiori alle soglie di Legge, e laddove la prestazione non sia di tipo professionale, regolamentata da tariffari approvati con Legge dello Stato, l'acquisizione di almeno tre preventivi, per i soggetti privati il confronto tra almeno tre preventivi, ferma restando la possibilità di affidamento diretto nel caso di prestazioni professionali regolamentate da tariffari nazionali (ordini professionali). La scelta del soggetto cui affidare l'incarico, deve essere effettuata non solo in funzione dell'aspetto economico ma anche sulla scorta della qualità del piano di lavoro e dell'affidabilità del fornitore. A tal fine, è necessario che ogni preventivo contenga una serie di informazioni dettagliate sulla esperienza del fornitore (p. e., esperienze passate, curricula di tutte le figure professionali della struttura o in collaborazione terza con essa specializzate nella materia oggetto dell'investimento ecc.), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Qualora per l'alta professionalità richiesta non sia possibile presentare tre offerte di preventivo, è richiesto a pena di inammissibilità che nell'offerta presentata figurino adeguati elementi necessari e sufficienti per la valutazione della spesa (p.e., tariffe professionali). Se si fa ricorso a figure professionali non iscritti ad albi perché ancora non istituiti, la valutazione di congruità potrà basarsi sul costo orario/giornaliero dei consulenti utilizzati, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali, o dai relativi contratti di lavoro. In ogni caso, allo scopo di garantire una valutazione appropriata del lavoro eseguito, la realizzazione dell'investimento deve essere accompagnata dagli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.) e da una relazione nella quale, in modo analitico e disaggregato per voce di costo siano esplicitate le modalità operative con cui è stata svolta l'attività, le risorse effettivamente impiegate e le varie fasi in cui si è strutturato il lavoro.

L'Iva e le altre imposte e tasse.

Secondo quanto disposto dalla norma 7 del Reg. CE 448/04 l'Iva può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati membri. L'Iva che sia comunque recuperabile, è da considerarsi inammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo. La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile in applicazione della presente norma. L'Iva non

ALLEGATO C

recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull'Iva. Quando il beneficiario finale o il destinatario ultimo è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della direttiva 77/388/CEE, l'Iva versata è considerata recuperabile ai fini del punto primo periodo del presente paragrafo. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell'Iva, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento generale. Gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali non costituiscono spese ammissibili, salvo che siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo. In generale, dunque, l'Iva non è finanziabile a meno che questo non rappresenti un costo. Parimenti, anche le altre imposte, tasse e oneri che possono derivare da finanziamenti comunitari, sono sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal destinatario finale. Le spese relative a sanzioni pecuniarie, penali e spese per controversie legali non sono ammissibili.

Locazione finanziaria.

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile a condizioni che i contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario prevedano una clausola di riacquisto oppure una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. In particolare, nel caso di aiuti concessi all'utilizzatore la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da fattura quietanzata o da un documento avente forza probatoria equivalente. Nel caso di contratti di locazione che contengono una clausola di riacquisto o una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene e l'aiuto è versato in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera la data limite fissata per l'ammissibilità delle spese, i canoni dopo tale data non sono ammissibili. Non costituiscono spesa ammissibile i costi di rifinanziamento, gli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi. Nel caso, invece, di contratti che non contengono un'opzione di acquisto ed hanno una durata inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al finanziamento in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. In ogni caso, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere il bene. Nel caso di vendita e locazione finanziaria (*Lease-back*) possono costituire spesa ammessa a finanziamento i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori)

Lavori in economia.

Ai fini delle presenti indicazioni, i lavori in economia comprendono la realizzazione di opere correlate ad un investimento fisico cofinanziato dalla UE in riferimento al quale il destinatario degli aiuti anziché rivolgersi ad un'impresa del settore ritiene di realizzare l'opera a proprio rischio. In tale ipotesi, sono ammissibili a cofinanziamento soltanto le operazioni di carattere agronomico realizzate direttamente dagli imprenditori agricoli e/o dai loro familiari o attraverso l'ausilio di operatori agricoli regolarmente assunti nei modi e termini di legge. Per i lavori agronomici eseguiti da dipendenti dell'azienda agricola, la congruità della spesa sarà documentata sulla base delle quantità di lavori eseguiti e dei tempi certificati dal direttore dei lavori, dei costi riportati sul prezzario regionale nonché sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli emolumenti salariali e stipendiali, oltre che degli oneri fiscali e previdenziali, in relazione ai lavoratori utilizzati (cedolini, buste paga, mod. O1M, ecc).

Apporti in natura.

Sempre ai fini delle presenti indicazioni, per apporti in natura si intende la presentazione lavorativa non retribuita (in economia) sostenuta dall'imprenditore agricolo e/o dai propri familiari nella realizzazione di un investimento fisico cofinanziato dalla U.E., nonché la fornitura di terreni o immobili, attrezzature e

ALLEGATO C

materiali o attività di ricerca. Si sottolinea che le voci di spesa sopra descritte possono essere considerate ammissibili alle seguenti condizioni:

1. i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
2. i lavori eseguiti siano pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
3. sia possibile sottoporre a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico, ecc.) il valore dei lavori eseguiti;
4. non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, e 10 del Reg. CE 448/04;
5. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
6. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni ordinari" e delle normali tariffe orarie/giornaliere (prezzari regionali) in vigore per l'attività eseguita;
7. vengano applicate, all'occorrenza, le disposizioni relative all'acquisto di materiale usato, all'acquisto di terreni ed all'acquisto di beni immobili contenute nelle norme 4, 5, e 6 del Reg. CE 448/04.

Nel caso che gli elementi di costo siano stati previsti nei predetti prezzari è necessario che il richiedente presenti una perizia di un professionista abilitato la quali indichi i criteri di quantificazione dei costi preventivati ed i relativi tempi di esecuzione con relativa analisi e previsione dei nuovi prezzi. La determinazione del costo effettivamente sostenuto deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal tecnico/direttore dei lavori e sottoscritta anche dal beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti la reale effettuazione delle operazioni e si forniscano i relativi parametri tecnico-economici. La determinazione del "tempo effettivo" dovrà tuttavia essere certificata dal Direttore dei lavori ad ultimazione dei lavori medesimi. In nessun caso sono ammessi lavori concernenti opere edili di cemento armato o di impiantistica in genere. Il valore dei materiali di consumo utilizzati per l'esecuzione dei predetti lavori viene ammesso a finanziamento esibendo le relative fatture di acquisto debitamente quietanzate con dichiarazione liberatoria da parte del fornitore. Nell'ipotesi in cui i materiali di consumo siano reperibili direttamente in azienda, il relativo valore dovrà essere attestato in base al prezzario regionale vigente. Relativamente all'apporto di lavoro volontario non retribuito da parte dell'imprenditore agricolo e/o dai propri familiari, ai fini della definizione delle operazioni ammissibili e del relativo importo massimo si rimanda alle disposizioni contenute nella norma dell'art. 1, del Reg. CE 448/04. Ai fini della determinazione di detto importo massimo, non concorrono le voci di costo relative all'acquisto dei materiali di consumo, in relazione alle quali, valgono le considerazioni esposte precedentemente.

Investimenti settore agricolo.

Gli investimenti realizzati nel settore agricolo si attuano rispettando gli orientamenti della Commissione 2000/C28/02 e sono campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato CE (artt. 51 e 52 del Reg. CE 1257/99). Per gli stessi saranno d'applicazione le condizioni previste alla misura 4.3 POR Puglia e relativo Complemento di Programmazione 2000-2006.

Investimenti settore PMI ed artigiano.

Gli investimenti realizzati nel Settore PMI e artigianato, gli aiuti saranno accordati secondo la regola del de minimis, come disposto dai Reg. CE 69/2001 e 70/2001(modificato dal Regolamento 364/2004) ove applicabile. Relativamente ai progetti di filiera, Misura I.3, saranno ritenuti ammissibili sono gli interventi riferiti a filiere o a sistemi di produzione locali integrati o riferibili a gruppi aggregati di imprese.

Gli ammortamenti.

I costi di ammortamento relativi ai macchinari ed alle attrezzature già in dotazione all'azienda sono ammissibili a condizione che:

ALLEGATO C

1. l'acquisto dei macchinari in oggetto non sia avvenuto con un contributo nazionale o comunitario;
2. il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti;
3. tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

Regola de minimis.

Nell'attuazione delle tipologie di intervento che così come indicato nel Complemento di Programmazione sono regolate dalla norma "de minimis" Reg. CE 69/01, il GAL deve opportunamente informare i soggetti interessati circa le modalità applicative della norma in questione. Al momento della presentazione delle domande può essere richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando di riferimento della domanda stessa. Successivamente, e solo per le domande che saranno dichiarate ammesse a contributo, dovrà essere richiesto il dettaglio dei contributi ricevuti dall'impresa a titolo de minimis al fine di verificare la correttezza dell'autocertificazione rilasciata al momento della domanda. In questa seconda fase, il dettaglio dei contributi de minimis ricevuti deve prendere in considerazione un periodo di tre anni precedente la data di liquidazione del contributo. La verifica del rispetto della clausola de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto, nel corso dell'ultimo triennio, aiuti pubblici di qualsiasi natura regolati dal de minimis, i contributi calcolati sulla spesa ammessa a beneficiare del contributo pubblico nell'ambito dell'Iniziativa Leader+ devono essere ridotti qualora si superasse la soglia dei 100.000 euro. Il GAL dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità di Gestione i dati relativi ai contributi erogati alle imprese per gli aiuti concessi entro la regola "de minimis". Per tutto quanto non indicato nelle presenti procedure, il riferimento resta al Reg. CE 69/01.